

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti alla **Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

ART. 2 – SUSSIDI STRAORDINARI ALLA FAMIGLIA

La *Mutua*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
Sussidio per Campi Estivi /Campi Solari o altrimenti denominati: per i contributi di partecipazione versati a favore di Enti Pubblici, Associazioni Sportive o Culturali, Oratori Parrocchiali o altri Soggetti che organizzano/gestiscono per la stagione estiva 2022 attività ricreativa, sportiva o di altri tipo rivolta a minori che abbia la durata di almeno una settimana (5 gg lavorativi).	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio

Il sussidio è dovuto anche nel caso in cui il versamento dei contributi sia effettuato a favore di un soggetto organizzatore non convenzionato con la *Mutua*.

Per beneficiare del sussidio sopra indicato il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando la documentazione di spesa prevista e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.

Il presente sussidio straordinario alla famiglia è dovuto solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 – LIMITI AL SUSSIDIO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA

Il sussidio indicato al precedente art. 2 è erogato fino all'occorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento.

Il sussidio straordinario alla famiglia, inoltre, non è dovuto se dipendente da presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

Infine i documenti di spesa possono essere forniti anche in copia con l'apposizione della dicitura “per copia conforme” sottoscritta dal richiedente. La Mutua si riserva comunque di richiedere la presentazione dell'originale per eventuali verifiche.

ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **180esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

DISPOSIZIONE DI DEROGA TEMPORANEA - TERMINI DI ASPETTATIVA

In via eccezionale, dall'entrata in vigore del presente Regolamento fino al 31.12.2022 le garanzie riferite ai soli sussidi decorrono dalle ore 24,00 del giorno dell'accoglimento della domanda di ammissione a Socio.

ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza erogata dalla *Mutua* attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata limitata al solo periodo estivo 2022 e scade alle ore 24:00 del 30.09.2022.

ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

L'erogazione del sussidio previsto dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla *Mutua*.

La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla *Mutua* e firmata dal beneficiario. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla *Mutua* entro **60 giorni** dalla prestazione e comunque entro il 31.10.2022. Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

❶ La richiesta di sussidio straordinario per la partecipazione a Campi Estivi 2022, dovrà essere accompagnata da:

✓ *documento (ricevuta) rilasciato dall'Ente o Soggetto organizzatore/gestore delle attività indicante il nominativo del figlio del Socio della Mutua ed il periodo di partecipazione di almeno una settimana.*

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 9 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile

Regolamento in vigore dal: **1° maggio 2022 – scade il 31.10.2022.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: **04 marzo 2022**